

Roberto GAROFOLI

PENE, MISURE di SICUREZZA e di PREVENZIONE: novità e prassi applicativa

Con *online*

- 📖 **Approfondimenti** avanzati
- 🔑 **Temi** svolti
- ⚖️ **Giurisprudenza** per esteso

Edizione **2026**



**Neldiritto
Editore**

Vi è inoltre remissione tacita, eventualmente subordinata al rispetto di determinati impegni comportamentali da parte del reo, quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo: ipotesi che va coordinata con la disciplina organica della giustizia riparativa contestualmente introdotta agli artt. 42 e seguenti del citato decreto legislativo.

Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, la remissione può intervenire solo prima della condanna. La remissione della querela non può essere sottoposta a termini o condizioni e può essere riusata — espressamente o tacitamente — dal querelato. Ai sensi dell'art. 155, co. 3, c.p., la remissione fatta anche a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia riusata.

È necessaria l'accettazione tacita?

Come osservato, nonostante la rubrica («Accettazione della remissione»), l'art. 155 c.p. non richiede, perché la remissione produca il suo tipico effetto estintivo del reato, che il querelato esprima una propria adesione.

All'inverso, è necessaria una «ricusa», eventualmente tacita, perché non si determini l'estinzione del reato.

In giurisprudenza è tuttavia emerso un contrasto interpretativo.

Per un consistente indirizzo giurisprudenziale, è necessario, perché con la remissione ne produca l'effetto estintivo, che emerga che il querelato abbia conoscenza della remissione, solo in questo caso potendosi ritenere provato che il suo silenzio integri accettazione tacita; sicché nei giudizi contumaciali¹⁶⁴ e nell'assenza di elementi che documentino la consapevolezza dell'imputato in merito alla remissione, quest'ultima va considerata improduttiva di effetti.

Sul fronte opposto, l'indirizzo che nega la necessità dell'accettazione, affidando al giudice il solo compito di verificare l'assenza di un rifiuto anche implicito dell'effetto estintivo. Alla stregua di tale opzione, nei giudizi contumaciali connotati dal silenzio del querelato, l'estinzione del reato va dichiarata ancorché non emerga la prova della sua consapevolezza circa l'intervenuta remissione.

Cass., Sez. Un., 25 maggio 2011, n. 27610

A dirimere il contrasto interpretativo è intervenuta *Cass. pen., Sez. Un., 25 maggio 2011, n. 27610*, secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, co. 1, c.p.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato».

3.

Le Sezioni Unite hanno sostenuto che la legge non richiede un'accettazione neppure implicita del querelato. Dovrebbe dunque determinarsi l'effetto estintivo a prescindere da ogni indagine sulla consapevolezza sottesa alla scelta di silenzio.

Sennonché, le stesse Sezioni Unite hanno affermato che non è possibile la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali (art. 340, co. 4, c.p.p.) se non in presenza della prova che questi abbia avuto conoscenza della remissione, o almeno che sia stato messo in condizioni di conoscerla. Solo a queste condizioni, dunque, l'atto di rinuncia del querelante produrrebbe il suo effetto estintivo.

6.2.4. La sospensione condizionale della pena.

Sospensione e condizionale della pena

È discusso l'inquadramento della sospensione condizionale della pena fra le cause di estinzione del reato.

1.

La dottrina prevalente ne afferma tale natura rimarcando l'effetto estintivo che la legge ricollega espressamente all'istituto in esame¹⁶⁵ (art. 167 c.p.). Su altro fronte chi pone in risalto le peculiarità rispetto alle altre cause estintive, per esempio evidenziando che la concessione di tale beneficio non preclude al giudice l'esame del merito dell'azione penale, ma anzi lo presuppone, e richiede l'accertamento del reato e la condanna del colpevole¹⁶⁶. Altra parte della dottrina, viceversa, esclude la

¹⁶⁴ Le considerazioni esposte nel testo risultano ancora più calzanti nell'attuale sistema fondato sull'assenza, *rectius* sulla prova della conoscenza del processo — e deve intendersi, di tutte le sue potenziali implicazioni — da parte dell'imputato non comparso.

¹⁶⁵ DEAN, Sospensione condizionale della pena, voce in Nov. Dig. it., Torino, 1970.

¹⁶⁶ NUVOLONE, Manuale di diritto penale, 506.

l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, sicché l'interesse all'impugnazione si configura tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato¹⁹⁴. Tuttavia, le sentenze più recenti tendono a specificare che, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 c.p. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, co. 5, c.p.p., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena, è tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest'ultimo a non giovare, in relazione alla levità della sanzione inflitta¹⁹⁵. Il contrasto interpretativo è stato risolto da *Cass., Sez. Un., 22 maggio 2019, n. 22533* che ha avallato la posizione già assunta dalle Sezioni Unite del 1994 in merito alla concedibilità del beneficio *ex officio*, con la precisazione che il giudice d'appello ha il dovere di motivare il mancato esercizio del suo potere d'ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, ma l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello.

Si precisa, infine, che nonostante la ritenuta applicabilità d'ufficio del beneficio, in caso di pena applicata su richiesta secondo il rito di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. il giudice non può concedere la pena sospesa in mancanza della relativa istanza dell'imputato dovendo considerarsi un'eventuale pronuncia di tal fatta esorbitante dai limiti dell'accordo¹⁹⁶.

Delineati i presupposti di concessione del beneficio in esame, vanno esaminate ora le cause ostative. In base al comma 2 dell'art. 164 c.p., infatti, la sospensione non può essere concessa:

1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale, o professionale;
2. allorché alla pena inflitta dev'essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

A seguito delle modifiche introdotte dalle leggi 27 maggio 2015, n. 69 e 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 4 dell'art. 165 prevede che, in caso di condanna per alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione (e segnatamente dei delitti previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis), "la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno"¹⁹⁷.

A seguito della l. n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso) il legislatore ha previsto che il beneficio, nel caso di condanna per alcuni gravi delitti contro la persona e contro la famiglia – e, segnatamente, i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, le lesioni aggravate – debba essere comunque subordinato alla partecipazione a specifici

Cause ostative e obblighi del condannato

3.

¹⁹⁴ Cass., III, 20 giugno 2013, n. 39406.

¹⁹⁵ Cass., Sez. 3, 9 giugno 2017, n. 28690.

¹⁹⁶ Cass., Sez. II, 18 ottobre 2019, n. 42973: in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio.

¹⁹⁷ La norma è stata considerata dalla giurisprudenza di legittimità di natura sostanziale e pertanto inapplicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge introduttiva (cfr. Cass. Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 26873).

percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (art. 165, co. 5, c.p.)¹⁹⁸. La stessa legge ha introdotto la previsione per cui nel caso di condanna per furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-*bis* c.p.) la sospensione condizionale è comunque subordinata al pagamento dell'importo integrale di quanto dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Quanto alla prima tipologia di fattori preclusivi, non rileva la condanna inflitta sulla base di norma incriminatrice dichiarata incostituzionale¹⁹⁹ ovvero per fatto successivamente depenalizzato²⁰⁰, né le condanne a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria *ex* art. 57 legge n. 689/1981²⁰¹; osta alla sospensione, invece, la condanna per reato coperto da amnistia impropria²⁰², nonché da indulto.²⁰³ La sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento, entro il termine assegnato dal giudice²⁰⁴, delle obbligazioni civili derivanti dalla condanna²⁰⁵, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero al lavoro di pubblica utilità²⁰⁶, nel qual caso all'eventuale inadempimento del condannato di siffatti obblighi consegue la revoca del beneficio di diritto (art. 165 c.p.)²⁰⁷. L'imposizione di almeno uno di questi obblighi è necessaria, secondo l'art. 165, co. 2, c.p., quando la sospensione condizionale sia concessa per la seconda volta²⁰⁸. La riforma intervenuta con l. 11 giugno 2004, n. 145, ha eliminato l'inciso finale della disposizione citata, con cui il legislatore escludeva la necessità della subordinazione

¹⁹⁸ La giurisprudenza ha riconosciuto all'istituto analogo natura sostanziale e, dunque, irretroattiva, pur tenendo conto della particolare conformazione quali reati a consumazione prolungata di alcune fattispecie richiamate dalla norma (cfr. Cass., Sez. VI, 16 giugno 2022, n. 32577).

¹⁹⁹ Cass., 26 giugno 1978, in *Giust. pen.*, 1979, II, 285.

²⁰⁰ Cass., 24 novembre 1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, 595.

²⁰¹ Cass., Sez. I, 3 febbraio 1999, in *CED*, 213014.

²⁰² Cass., 1 luglio 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 950.

²⁰³ Cass., Sez. I, 8 ottobre 2020, n. 30080.

²⁰⁴ L'omessa previsione del termine, che costituisce violazione di legge della sentenza, da parte del giudice della cognizione o dell'esecuzione, è surrogata dal termine di legge di due anni o cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. Un., 23 giugno 2022, n. 37503).

²⁰⁵ Purché vi sia costituzione di parte civile, come recentemente confermato da Sez. un., inf. provvisoria n. 5 del 27 aprile 2023 ed il giudice abbia precisamente commisurato il danno, quanto meno in via provvisoria (Sez. Un., 23 giugno 2022, n. 37503).

²⁰⁶ Con riferimento alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alle obbligazioni civilistiche, le Sezioni unite hanno precisato che ciò è possibile purché il giudice di merito abbia precisamente commisurato il danno, quanto meno in via provvisoria (Sez. Un., 23 giugno 2022, n. 37503) e purché vi sia costituzione di parte civile (Sez. Un., 27 luglio 2023, n. 32939), trattandosi di un onere, già presente nel testo originario dell'art. 165 c.p., inerente esclusivamente il danno civilistico causato dal reato e non le sue conseguenze dannose o pericolose di rilievo penalistico, la cui eliminazione, invece, è stata introdotta nell'art. 165 c.p. come possibile condizione sospensiva soltanto con la legge n. 689 del 1981).

²⁰⁷ La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-*bis* disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, co. 1, c. p. in relazione alla misura della pena sospesa. (Cass., sez. un., 27 gennaio 2022, n. 23400).

²⁰⁸ In materia di revoca della sospensione condizionale della pena per inosservanza degli obblighi da parte del condannato Cass., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 9223 ha chiarito che anche nell'ipotesi di sospensione condizionale subordinata all'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 165, co. 5, c.p. valgono i principi stabiliti da costante giurisprudenza a proposito della sorte della sospensione condizionale in assenza dell'adempimento da parte del condannato. Ne deriva che l'inadempimento, non giustificato da impossibilità incolpevole, comporta la revoca del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione il quale non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile.

La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio: v. Cass., Sez. VI, 3 marzo 2021, n. 8535.

Tuttavia, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi *ex lege* alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. Un., 23 giugno 2022, n. 37503).